REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 16 del mese di aprile DUEMILAQUATTORDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. A.PERRELLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. Lorusso
Con l'assistenza della Sig. Spedicato

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo,la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di primo grado

Contro
N. ,res. in Via , libero assente, dif.Avv. Avv. Antonio La Scala di fid.assente, sost.con delega,dall'Avv.Portincasa

IMPUTATA

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :
PM e difesa assoluzione

N. 17367/08 R.G.P.M.

N. 2374/11 R.G.Trib.

N. 1014/14 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 11 LUG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni CICCHIARARO)

TRASMESSA AL P.G. 11-7-14

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il_____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____Camp.Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep._____

N._____Mod.71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

in data nei confronti di:

- nata a il e res. a in via ;

assistita e difesa di fiducia/ufficio dall'Avv._____

_____;

per il reato di cui all' **art. 388, comma 2 c.p.**, perché, nonostante il Giudice, con provvedimento del 13/04/04, avesse autorizzato il marito a poter esercitare il diritto di visita ai figli minori e , affidati alla , il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30, nei limiti in cui ciò gli sia consentito dai turni di lavoro, il giorno 04/09/08 (giovedì), senza giustificato motivo, impediva all'ex marito di vedere i figli.

Accertato in Valenzano il 04/09/08.

Recidiva (si) (~~no~~).

P.o.: , nato a il ivi res. alla via .

IN FATTO E IN DIRITTO

Dall'istruttoria espletata (esame della persona offesa e querelante) non emergono elementi per affermare la responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole.

La persona offesa ha riferito, infatti, di essere separato dalla a far data dal 2004 e che entrambi i figli (nata nel) e (nato nel) nati dall'unione, erano affidati alla madre.

Ha riferito di avere diritto di visita ai figli il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 20,30 e che in ragione del suo lavoro fuori sede (a) c'erano delle difficoltà nell'esercizio di tale diritto.

La persona offesa ha dichiarato di aver *percepito* un certo ostruzionismo da parte della moglie che cercava di creargli sempre degli impedimenti nell'incontrare i ragazzi.

Ha riferito, però, di non avere dialogo con la moglie e nell'aver ricavato questo suo convincimento dall'atteggiamento dei figli che spesso si rifiutavano di vederlo.

In ordine all'episodio di cui è processo è emerso che il il 3.9.2008 aveva chiamato il figlio dicendo che l'indomani mattina sarebbe passato a salutarli. Il figlio gli aveva detto che sarebbero andati al mare e poi allo zoo Safari e che quindi non avrebbe trovato nessuno in casa.

Il aveva mandato un sms alla moglie dicendo che sarebbe passato alle dieci per vedere i figli.

La mattina seguente si era recato a casa ma non aveva trovato nessuno.

Ciò premesso,. non si ritiene provata la responsabilità di in ordine al reato di cui all'art.388 c.p. contestato.

In primo luogo, i fatti di cui è processo si sono verificati fuori dall'orario previsto dal provvedimento di separazione per l'esercizio del diritto di visita del padre, il quale si è recato di mattina e non di pomeriggio (dalle 16:00 alle 20:30) sebbene per ragioni fondate da esigenze di lavoro.

Non può escludersi, pertanto, che gli impegni assunti per la mattina del 4.9.2008 fossero improrogabili o, comunque, non rinunciabili da parte dei ragazzi e in ogni caso non può dirsi che il mancato incontro del con i propri figli fosse dovuto ad un'intenzionale gesto della di impedire al marito di incontrarli .

Va, poi, evidenziato che il aveva parlato con il figlio del suo arrivo per l'indomani mattina e che era stato proprio il bambino a dirgli di voler andare al mare e della programmata gita allo zoo e che, pertanto, non li avrebbe trovati in casa.

Non si comprende, pertanto, perché attribuire il mancato incontro a atteso che è lo stesso a dire che erano proprio i figli a non volerlo incontrare sebbene (con valutazione meramente soggettiva e

personale e di alcuna rilevanza probante) plagiati dall'odierna imputata.

Sulla scorta di tali elementi, non si può, pertanto, affermare la responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti contestati non essendo emersa in alcun modo una condotta elusiva di un provvedimento del giudice concernete l'affido dei minori.

va, pertanto, assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art.530 c.p.p., assolve dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Termine di gg.90 per il deposito dei motivi.

Bari 16.4.2014

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il 11 LUG. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni CURCHIARARO)